



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 44/32 DEL 22.9.2017

Oggetto: Legge regionale n. 16 del 2017 recante "Norme in materia di turismo". Atto di indirizzo interpretativo e applicativo.

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, di concerto con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, rappresenta alla Giunta regionale che l'Ufficio legislativo del Ministero dei beni e della attività culturali e del Turismo, con la nota n. 27634 del 19 settembre 2017, ha chiesto, con riferimento alle previsioni contenute nell'articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 16 del 2017, "adeguate assicurazioni e l'impegno formale a che eventuali incrementi volumetrici non violino le disposizioni del Piano paesaggistico regionale" e che siano "assoggettati al previo rilascio di apposita, puntuale, autorizzazione paesaggistica".

Al riguardo, l'Assessore evidenzia che il Ministero, con precedente nota n. 26223 del 5 settembre 2017, aveva formulato osservazioni sulla citata disposizione della legge regionale n. 16 del 2017, nella parte in cui prevede nei campeggi "è (inoltre) consentita la presenza di tende, caravan, autocaravan, mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri simili mezzi mobili di pernottamento o altri manufatti non vincolati al suolo, quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva della struttura".

L'ufficio ministeriale paventava un possibile contrasto della disposizione richiamata con gli articoli 20 e 89 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale.

Il predetto Ufficio legislativo nella nota da ultimo inviata (n. 27634 del 19 settembre 2017), ha condiviso appieno quanto rappresentato dalla Regione, ovvero che la predetta disposizione costituisce esercizio della competenza legislativa primaria in materia di turismo (articolo 3, lettera p. dello Statuto della Regione Sardegna, approvato con la legge costituzionale n. 3 del 26 gennaio 1948), nonché quanto evidenziato in merito al carattere definitorio e meramente descrittivo della norma richiamata.

Considerazioni che portano a sottrarre la disposizione in esame ai rilievi mossi dagli organi ministeriali, in quanto formalmente essa non interferisce né con la disciplina urbanistica ed edilizia, né tantomeno con quella paesaggistica contenuta nel Piano approvato nel 2006 dalla Regione



Sardegna, trattandosi sotto questo profilo di disposizione del tutto neutra.

Disposizione che, peraltro, si rinviene anche nella legislazione statale all'articolo 13, commi 4 e 5 del Decreto legislativo n. 79 del 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).

Soggiunge, peraltro, il Ministero che all'articolo 16, comma 3, del citato decreto legislativo, è previsto che:

“L'avvio e l'esercizio delle attività in questione restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, ambientali, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché quelle relative all'efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.

Precisazione assente nel testo legislativo regionale, che potrebbe dare adito a dubbi applicativi, lasciando aperta una possibile interpretazione della disposizione non costituzionalmente conforme, in quanto potenzialmente in contrasto con le disposizioni del Piano paesaggistico regionale.

Infatti, la possibilità astratta di installare, all'interno di una struttura campeggistica, mobil-home, case mobili, o altri simili mezzi di pernottamento, non implica affatto che per tali manufatti non debba essere richiesta l'autorizzazione paesaggistica, qualora l'installazione degli stessi non sia stata originariamente prevista nel provvedimento autorizzatorio (paesaggistico), riferito alla realizzazione del campeggio.

L'Assessore evidenzia che proprio in merito a tale ultima questione, l'Ufficio legislativo del Ministero, ha richiesto le rassicurazioni di cui si è fatto cenno in premessa.

Sebbene ritenga che, da un lato, la natura meramente definitoria della norma contenuta nell'articolo 15, comma 1, della citata legge regionale (natura su cui concorda anche il Ministero), non incida sui profili autorizzatori legati alla disciplina urbanistico/edilizio ed a quella paesaggistica e, dall'altro, che non possa essere trascurato che la norma è contenuta nell'ambito delle disposizioni regionali finalizzate a riorganizzare il comparto turistico (e non tra quelle volte a disciplinare le trasformazioni del territorio), con la conseguenza che i dubbi interpretativi appaiono non del tutto giustificati; in ogni caso, ad evitare che tra la disposizione in esame e il Codice dei beni culturali e del paesaggio (e per esso, il Piano paesaggistico regionale), possa solo astrattamente ipotizzarsi un contrasto, propone, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998, di adottare il seguente indirizzo applicativo e



interpretativo:

la norma contenuta nell'articolo 15, comma 1 della legge regionale n. 16 del 2017, deve essere intesa nel senso che all'interno dei campeggi l'installazione di "mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri simili mezzi mobili di pernottamento o altri manufatti non vincolati al suolo, quali mezzi sussidiari di pernottamento", deve avvenire nel rispetto delle norme urbanistiche, edilizie e delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e del Piano paesaggistico regionale che gli da attuazione.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, di concerto con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale del Turismo, Artigianato e Commercio

DELIBERA

- di adottare il seguente indirizzo interpretativo e applicativo della norma contenuta nell'articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 16 del 2017: all'interno dei campeggi, l'installazione di "mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri simili mezzi mobili di pernottamento o altri manufatti non vincolati al suolo, quali mezzi sussidiari di pernottamento", deve avvenire nel rispetto delle norme urbanistiche, edilizie e delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e del Piano paesaggistico regionale che gli da attuazione;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Vicepresidente

Raffaele Paci